

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Prot. n° 25/Segr/0002732

Roma, 24 marzo 2006

Al Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro di Bergamo v.le V. Emanuale n. 44 24121 - Bergamo

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - risposta istanza di interpello avanzata dal Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro di Bergamo – apprendistato professionalizzante – soggetto legittimato a stabilire i requisiti in base ai quali un'azienda può considerarsi "formativa".

L'Ordine dei Consulenti del lavoro di Bergamo ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito all'individuazione del "soggetto legittimato a stabilire i requisiti in base ai quali un'azienda può considerarsi formativa" in occasione dell'attivazione di un contratto di apprendistato professionalizzante.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

Come evidenziato dallo stesso interpellante, con riferimento alla disciplina formativa dell'apprendistato professionalizzante, l'art. 49, comma 5, D.Lgs. n. 276/2003 stabilisce che "la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante é rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale" nel rispetto di alcuni criteri e principi direttivi, fra i quali il "rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni".

A tal riguardo, si ritiene che la valutazione della capacità formativa delle aziende spetti alla contrattazione collettiva come, peraltro, espressamente previsto dall'art. 49, comma 5, appena citato.

D'altra parte, che tale competenza spetti alla contrattazione collettiva è in linea con quanto indicato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 2005 la quale, nel pronunciarsi in merito a questioni di legittimità costituzionale di talune disposizioni del D.Lgs. n. 276/03, non ha rimesso alle regioni la disciplina della formazione all'interno delle aziende bensì, nell'indicare che la formazione aziendale inerisce al rapporto contrattuale, l'ha fatta rientrare nell'ambito di competenza della legislazione statale e della contrattazione collettiva

IL DIRETTORE GENERALE (f.to Mario Notaro)

PP

DP